

Allegato B o P
3884/3139

**STATUTO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VT1
ASSOCIAZIONE "ALTA TUSCIA"**

ART. 1 - DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

1. E' costituita ai sensi delle norme di cui al Titolo II del Codice Civile un'Associazione senza fini di lucro per la gestione della faunistica, ambientale e venatoria dell'Ambito Territoriale di Caccia "A.T.C.VT1" denominata "ALTA TUSCIA"; negli atti ufficiali e nella corrispondenza potrà essere altresì utilizzata la denominazione abbreviata "ATC VT 1".
2. La durata dell'Associazione è fissata in anni cinquanta.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D. P. R. 14. 07. 1977 n. 616 e della L. R. 2 maggio 1995, n. 17 l'Associazione chiederà alla Regione Lazio il riconoscimento ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.
4. L'Associazione ha sede presso l'Amministrazione Provinciale di Viterbo in via A. Saffi, 49 - Viterbo. Su delibera del Consiglio Direttivo essa potrà aprire sedi amministrative, sedi secondarie e uffici anche altrove, sempre nell'ambito della Regione Lazio.
5. L'Associazione opera nel territorio della Provincia di Viterbo indicato nella carta topografica allegata ed i cui confini sono contrassegnati in rosso.

ART. 2 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. L'Associazione si avvarrà di un servizio di tesoreria affidato ad un Istituto di Credito individuato dal Consiglio
2. Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese dell'Associazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dalla L. R. 2 maggio 1995, n. 17.
3. Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Associazione su moduli appositamente predisposti, firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo e finanziario dell'A. T. C., nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione ha come finalità la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "ATC VT1", nonché ogni attività di carattere faunistico, ambientale, venatorio e agricolo nel territorio dell' A. T. C.
2. A tal fine l'Associazione potrà svolgere tutte le attività previste per gli organismi di gestione dalle norme via via vigenti in materia, ed in particolare dalla legge 11. 02. 1992, n. 157 e dalla legge reg. 2 maggio 1995, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni
3. Comunque, l'Associazione potrà svolgere ogni attività connessa con la tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente e con la promozione degli interessi e della cultura in materia faunistica, venatoria e agricola, anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e/o la partecipazione capitale di società e/o consorzi di imprese per la realizzazione di specifici progetti, particolarmente nel settore agricolo e forestale, ambientale e della produzione di selvaggina.
4. In particolare, a titolo semplificativo e non tassativo, l'Associazione potrà:
 - a) organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
 - b) studiare gli interventi per il miglioramento degli habitat;
 - c) provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai proprietari e conduttori di aziende agricole per: la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi della normativa europea e italiana

vigente; il ripristino delle zone umide e dei fossati; la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione e alla vita della fauna selvatica; la differenziazione delle colture; la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica

d) proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche, ambientali e agricole

e) Effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di aziende specializzate, il monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporre alle amministrazioni competenti

f) organizzare e gestire, anche in collaborazione, con altre organizzazioni iniziative divulgative, corsi e seminari di cultura e di aggiornamento in tema faunistico e ambientale, anche in riferimento alle tecniche culturali compatibili con l'ambiente

5) L'Associazione potrà, ancora:

a) gestire oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica

b) gestire o assumere cointeressenze in aziende per la produzione della selvaggina.

6) Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà collaborare con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni che perseguano fini anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre collaborare con o avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche a fine di lucro

7) L'Associazione, ai fini della gestione faunistico-ambientale, può consociarsi con altri organismi di gestione dell'ATC

ART. 4 - SOCI

1) I Soci si dividono in quattro categorie: cacciatori, agricoltori, ambientalisti ed Enti locali

2) Possono essere Soci esclusivamente associazioni e persone giuridiche private o pubbliche che rispondano, per ciascuna categoria, ai seguenti requisiti:

a) Cacciatori: le associazioni venatorie nazionali riconosciute che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Viterbo;

b) Agricoltori: le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o le loro strutture locali a livello della Provincia di Viterbo;

c) Ambientalisti: le associazioni di protezione ambientale rappresentate nel Consiglio nazionale per l' Ambiente; che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Viterbo

d) Enti Locali: la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane nel cui territorio insiste l' A. T. C. VT1

3) Gli Enti Locali sono soci di diritto e devono solo comunicare la propria adesione. Per le altre categorie, le associazioni o le persone giuridiche che desiderano divenire soci devono fare domanda al Consiglio Direttivo allegando tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi della lettera C), comma 1, articolo 28 della L. R. n. 17/95

4) Il Consiglio Direttivo decide in maniera motivata sulla domanda entro novanta giorni dall'arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione

5) L'esercizio al diritto di socio da parte del nuovo socio ammesso inizia a decorrere